

LINGUAGGI, RICERCA COMUNICAZIONE

FOCUS CNR

a cura di Maria Eugenia Cadeddu Cristina Marras



Plurilinguismo e Migrazioni

La collana promuove e divulga studi e progetti di ricerca sui fenomeni di plurilinguismo connessi alle migrazioni (anche di tipo culturale), senza preclusioni temporali e storico-geografiche e tenendo presenti più prospettive disciplinari.

Strutturata in volumi a carattere tematico in formato digitale e *open access*, la collana intende inoltre sviluppare intersezioni tra differenti ambiti di ricerca nazionali e internazionali, con l'obiettivo di estendere conoscenze scientifiche ed elementi di innovazione nelle metodologie di indagine.

The series promotes and disseminates studies and research projects from different disciplinary perspectives and without temporal and historical-geographical restrictions. The subject of these studies is the phenomena of plurilingualism connected to migration in the broad sense, including cultural aspects.

Organized in thematic volumes and available in open access, the series also intends to develop intersections between different areas of research, with the aim of extending scientific knowledge and elements of innovation in the methodologies of investigation.

Linguaggi, ricerca, comunicazione. Focus CNR

La coesistenza di più lingue in un medesimo territorio e le competenze plurilingui di singoli individui sono tematiche di attualità, a seguito anche dei recenti flussi migratori; tuttavia in Italia, come in altri paesi, non rappresentano situazioni di assoluta novità. Il volume, dedicato a ricerche svolte presso Istituti CNR, propone una serie di studi sulle lingue e i contesti plurilingui relativi sia al passato sia alla contemporaneità, offrendo anche possibilità di lettura trasversale e interdisciplinare su specifici temi e progetti.

The coexistence of multiple languages in the same territory and the multilingual skills of individuals are relevant issues, also due to recent migratory flows; but in Italy, as in other countries, they do not represent a novel reality.

The volume, dedicated to research conducted at CNR Institutes, proposes a series of studies on languages and plurilingual contexts, relating both to the past and to the present, offering the possibility of transversal and interdisciplinary reading on specific themes and projects.

Plurilinguismo e Migrazioni

Linguaggi, ricerca, comunicazione Focus CNR

a cura di Maria Eugenia Cadeddu e Cristina Marras

ı, 2019



PLURILINGUISMO e MIGRAZIONI

collana del Consiglio Nazionale delle Ricerche

diretta da Maria Eugenia Cadeddu e Cristina Marras

> contatti plurimi@cnr.it

comitato scientifico Corrado Bonifazi, Monia Giovannetti, Sabine Kösters Gensini, Flocel Sabaté Curull

comitato editoriale Marco Arizza, Maria Eugenia Cadeddu, Sara Di Marcello, Cristina Marras

> segreteria di redazione Tiziana Ciciotti

progetto grafico e impaginazione Marco Arizza, Silvestro Caligiuri

> logo e copertina Silvestro Caligiuri

© Cnr Edizioni 2019 P.le Aldo Moro, 7 00185 Roma www.edizioni.cnr.it bookshop@cnr.it

ISBN 978 88 8080 377 5 DOI https://doi.org/10.36173/PLURIMI-2019-1



INDICE

Maria Eugenia Cadeddu, Cristina Marras Prefazione	7
ı. In prospettiva storica	
MARIA EUGENIA CADEDDU Isolamento e plurilinguismo. Il caso dell'Ogliastra in Sardegna (secoli XVII-XVIII)	13
MICHELE COLUCCI Partire, lavorare, parlare: uno sguardo all'emigrazione italiana dal 1945 agli anni Settanta	27
GIUSEPPE GARBATI, TATIANA PEDRAZZI "Identità", incontri fra culture e prospettive plurilinguistiche nel Mediterraneo antico. Il progetto Transformations and Crisis in the Mediterranean	39
CRISTINA MARRAS Migrazioni di tecnologie e linguaggi. Il plurilinguismo del progetto Andata e Ritorno (A/R): dalle parole alla materia	53
GIULIO VACCARO «Seminavano grano nelle carreras della città». Parole e saperi dalla Spagna all'Italia nel Trecento	67
II. Tempo presente	
GRAZIA BIORCI Le metafore nella letteratura italiana della migrazione. Studi e riflessioni	89
Corrado Bonifazi, Alessio Buonomo, Angela Paparusso, Salvatore Strozza, Mattia Vitiello La conoscenza dell'italiano e i processi di integrazione	97
Manola Cherubini Plurilinguismo e comparazione giuridica: la mediazione familiare	115
IRENE RUSSO, LUCIA MARCONI, PAOLA CUTUGNO, MONICA MONACHINI Le parole sono ponti: risorse digitali per l'integrazione in contesti multilingui	127

III. Schede

ADA RUSSO, MICHELA TARDELLA, TheofPhilo – Thesaurus of Philosophy	85	
Mariasole Rinaldi App del Glossario emn	96	
EMILIANO GIOVANNETTI Traduzione Talmud Babilonese	12	
Autori e abstract	137	

MANOLA CHERUBINI

PLURILINGUISMO E COMPARAZIONE GIURIDICA: LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Mi dà tranquillità sapere che c'è una parola per esprimere ogni emozione, ogni sensazione, ogni situazione

1. L'informatica giuridica per la comparazione degli ordinamenti attraverso il linguaggio

Cosa si intende per "linguaggio"? E perché parlare di linguaggio e non di lingua? Per rispondere a queste domande potremmo anzitutto definire il linguaggio come il codice utilizzato da una specifica comunità per la comunicazione in specifici contesti. Diventa allora chiaro come il linguaggio rappresenti un sottoinsieme della lingua, ovvero di quel codice, più esteso, utilizzato da una comunità per comunicare al suo interno.

Se questo è il linguaggio, il linguaggio giuridico è il codice utilizzato da una specifica comunità in quello specifico contesto, quello giuridico appunto, per la comunicazione del diritto, inteso come insieme di regole da cui scaturiscono diritti, obblighi, sanzioni, interessi. Prende così senso l'analisi del linguaggio giuridico per lo studio e la comparazione degli ordinamenti, analisi che trova conforto e supporto nell'informatica giuridica, la quale fin dalla sua nascita nel 1949, come *giurimetria*, ha inteso accostarsi allo studio del diritto con metodo scientifico,¹ declinandosi poi nei suoi diversi – e parzialmente controversi – ambiti sistematici, quali quello documentario, redazionale, cognitivo etc.

Il linguaggio, compreso il suo sottoinsieme linguaggio giuridico che a noi interessa, rappresenta dunque, al tempo stesso, un oggetto di esperienza e un oggetto di conoscenza. Oggetto dell'esperienza in quanto vive della sua stessa pratica: nasce, si alimenta, si modifica e si estingue sul campo, nell'esperienza quotidiana legislativa, giurisprudenziale, amministrativa, si tratta in ultima analisi del frutto di processi culturali, di meccanismi sociali. Oggetto della conoscenza in quanto può essere raccolto, conservato, analizzato, presentato e rappresentato.

¹ Lee Loevinger nel 1949 coniava il termine *jurimetrics* proprio per utilizzare i metodi delle scienze esatte e in particolare dell'informatica nell'ambito del diritto. Loevinger, ad esempio, intendeva usare l'informatica per verificare se un'impresa aveva una posizione dominante ai fini della normativa antitrust.

Per analizzare scientificamente il linguaggio giuridico, a partire dalla considerazione che il linguaggio è un dato empirico, occorre applicare alla sua analisi strumenti e metodi che ne permettano una conoscenza oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile. L'informatica giuridica può fattivamente agevolarne lo studio e il vaglio di ipotesi e teorie, rendendone l'analisi rigorosa e logico-razionale, permettendo metodi quantitativi e statistici, da un lato, e agevolando schemi interpretativi dei dati raccolti, dall'altro.

Sempre per analizzare scientificamente il linguaggio giuridico, il suo studio deve essere anche continuamente contestualizzato e decontestualizzato rispetto ai sistemi giuridici in cui è coinvolto, effettuando una comparazione sistematica dei diversi ordinamenti dove il singolo termine, il singolo concetto, piuttosto che il codice nel suo insieme, si esplicano.

Ma cosa significa comparare gli ordinamenti? René David sottolinea che

accanto al metodo sperimentale la comparazione rappresenta uno dei mezzi fondamentali di acquisizione delle conoscenze, che può essere utilizzato per illuminarci e per favorire il progresso nelle diverse scienze. Nel campo delle scienze naturali il primo posto spetta senza dubbio al metodo sperimentale, mentre al contrario il metodo comparativo sembra dover avere il primo posto nelle scienze sociali.

Scienze sociali dove sarà sempre possibile «osservare come i rapporti sociali sono organizzati in posti diversi, per ricavare una lezione dai risultati, felici o meno, ottenuti».²

Nel campo del diritto si è dibattuto a lungo sul metodo comparativo fra coloro che ne vedevano solo un metodo – che può interessare ed essere applicato a tutte le branche del diritto (diritto civile, diritto del lavoro, diritto penale...) e in tutti i domini giuridici – e altri che invece hanno rivendicato l'autonomia scientifica del diritto comparato, che possiede uno scopo peculiare rispetto alle altre branche del diritto (ANCEL 1974; SACCO 1992; BLONDEL 1995; PIZZORUSSO 1995; ANDENAS, FAIRGRIEVE 2012).

È in ogni caso riconosciuto che lo studio comparativo di procedure, concetti, tecniche e ideologie di fondo nei diversi ordinamenti giuridici può apportare innovazioni migliorative al proprio sistema giuridico e assume fondamentale importanza nei casi in cui sistemi giuridici diversi si trovano a dover normare problematiche simili ma nuove al diritto, per approcciare le quali non possono far riferimento alla loro tradizione giuridica. In questo modo, situazioni e fenomeni sociali simili sulla base dei risultati comparativi trovano soluzioni giuridiche simili, innovando ed espandendo il linguaggio tecnico con cui sono espresse.

² DAVID 1992, p. 116.

2. Il dominio della mediazione familiare: un'ottica interdisciplinare fra diritto e psicologia

La mediazione familiare è un tema composito, che comprende aspetti difficili da affrontare e difficili da disciplinare, con *iter* giuridici spesso lunghi e complessi. È anche un tema fortemente interdisciplinare, che coinvolge tutti gli aspetti della persona e le sue interrelazioni, determinando un groviglio di intrecci fra psicologia e diritto.

Gli obiettivi sono alti: uscire dalla logica distruttiva del vincere o perdere con i valori simbolici premio/punizione ad essi associati, ridurre la conflittualità e i suoi effetti negativi in termini di ansia, disagio, costi e tempo.

Si può parlare di dominio della mediazione familiare perché ormai questa assume i caratteri di disciplina scientifica, dotata di teorie, principi, regole, modelli e metodologie che ne costituiscono una sua chiara identità.

La difficoltà e allo stesso tempo il fascino di questo settore sta nell'essere incentrato sulle persone, sulle loro storie e le loro relazioni. Il vissuto di ognuno comporta generalizzazioni ed eccezioni, entrano in gioco personalità e caratteri e la mediazione familiare deve entrare in questo intreccio e tentare di comprenderlo per metterne a posto i fili. Senza contare che – altro elemento non trascurabile – lo stesso mediatore, in quanto persona, è influenzato dal suo vissuto e dalla sua visione del mondo e deve lavorare sulla sua obiettività, neutralità e terzietà rispetto alle dinamiche delle parti che ha di fronte. Per tutti vale la considerazione per cui, fermi alcuni principi e parametri, la mediazione cambia ed è diversamente percepita a fronte di culture diverse.

La mediazione familiare rientra fra i metodi di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*) e ha lo scopo di aiutare le parti a risolvere i loro conflitti, nel rispetto della normativa vigente ma in base alla propria autodeterminazione, tramite soluzioni che scaturiscano dalle parti stesse, al lavoro con il mediatore sulla loro capacità di comprendere e superare le radici emotivo-relazionali del proprio confliggere. È qui che le parti in conflitto si sollevano da "parti", nel senso giuridico del termine, a "persone" in conflitto e riprendono in mano con consapevolezza di sé e dell'altro il loro essere in relazione, addivenendo a soluzioni da cui il diritto può solo apprendere e non imporre. Ed è qui, di fronte a questi successi, che la professionalità del mediatore si eleva a scienza e da scienza diventa arte (SAPOSNEK 1993).

La mediazione familiare nasce negli Stati Uniti³ e si diffonde successivamente in Europa, a partire dall'Inghilterra, in quanto paese di *common law*, assumendo sempre maggiore importanza nei singoli paesi europei, anche se

³ Si deve, infatti, all'opera di James Coogler, psicologo e avvocato statunitense, che nel 1974 fonda il primo centro di mediazione familiare e nell'anno successivo contribuisce a fondare la *Family Mediation Association* per servizi di mediazione alle coppie in via di separazione o divorzio. Cfr. anche Coogler 1979.

in modo tutt'altro che uniforme. Importanza particolare può rivestire in questo settore la comparazione giuridica, al fine di analizzare le migliori procedure e pratiche e armonizzare e comprendere il linguaggio utilizzato. Operare in quest'ambito significa offrire una possibilità di maggior serenità alle persone coinvolte nel conflitto, una serenità che dalla cellula famiglia si ripercuote ed espande alla società, la quale ormai, per gli effetti della globalizzazione e le migrazioni, non ha più – se mai lo ha avuto – un confine nazionale ma mondiale. I diversi sistemi giuridici devono allora aprirsi, a maggior ragione, a trattare la mediazione familiare come qualcosa che sta sopra a qualunque delimitazione, afferendo alla persona in quanto tale.

Nelle condizioni del mondo moderno l'interdipendenza tra le nazioni è un dato saliente di cui occorre tener conto, piaccia o no, se si vuole assicurare la pace e nell'interesse stesso dello sviluppo di ciascun paese. La sicurezza, la salute, la prosperità, la sopravvivenza stessa di ciascuno di noi sono intaccate, o possono esserlo, dalle condizioni che regnano o dagli sviluppi che si determinano presso i nostri vicini – e in larga misura tutti i paesi stranieri sono divenuti oggi nostri vicini. [...] oggi più che in ogni altra epoca siamo costretti a riconoscere che il mondo è divenuto uno solo, one world. [...] Lo studio del diritto dei diversi paesi ci consente in molti campi di conoscere meglio il nostro diritto nazionale, mettendone in evidenza alcuni elementi distintivi, i meriti e le insufficienze. Portare il nostro sguardo al di là delle frontiere, farci prendere coscienza che il nostro modo di vedere non è il solo, mostrarci che la preoccupazione di realizzare la giustizia ha potuto manifestarsi all'estero attraverso regole diverse da quelle del nostro diritto nazionale, farci conoscere anche come viene amministrata la giustizia e quali esperienze sono state fatte per facilitare la conoscenza del diritto: sono alcuni dei vantaggi che ci si può attendere dalla comparazione giuridica.⁴

Per tutto questo occorre partire dal linguaggio, per un percorso *in primis* di conoscenza e comprensione e poi di armonizzazione costruttiva.

3. La costruzione di un Glossario e Thesaurus per la mediazione familiare⁵

3.1. Progettazione e implementazione del Glossario e Thesaurus

Soffermarsi sulla creazione di un linguaggio condiviso e sulla ricerca del termine preferito, della sua definizione e delle sue interrelazioni con gli altri termini, a partire dalla selezione di una fonte di riferimento e in un'ottica multilingue e di pluriordinamento, può supportare la sempre più approfondita riflessione teoretica sulla mediazione, con cui essa si eleva pienamente da pratica a disciplina scientifica.

L'idea è stata quella di creare un *Glossario* e *Thesaurus* a uso dei mediatori familiari e di tutti i soggetti coinvolti nel settore (avvocati, consulenti legali, giudici, clienti...), al fine di facilitare la creazione di un modello chiaro di appli-

1]8 M. CHERUBINI

⁴ DAVID 1992, pp. 124-125.

⁵ Di seguito *Glossario* e *Thesaurus*.

cazione della mediazione familiare a partire dalle "parole della mediazione", intendendosi sulla loro semantica e sul contesto, nonché sulle fonti giuridiche su cui si basano nei vari ordinamenti.

Il Glossario e Thesaurus costituisce così un agevole supporto affinché il linguaggio della mediazione possa essere un codice condiviso e comprensibile sia per chi deve esercitare la propria professione sia per chi deve muoversi suo malgrado in questo settore, base necessaria affinché la pratica della mediazione familiare possa portare a esiti positivi.

Scopo primario del *Glossario e Thesaurus*, costruito tenendo conto della norma ISO 25964 e rappresentato in *Skos*,⁶ è quello di occuparsi delle "parole della mediazione" nei singoli ordinamenti giuridici (rinvenute nei testi delle tre principali fonti giuridiche: normativa, giurisprudenza e dottrina), ricavando le definizioni dei termini, ove presenti, anche dalla normativa europea e internazionale. Tale strumento intende, infatti, porsi come elemento base in vista dello sviluppo di un sistema informativo giuridico avanzato di portata specialistica, per la consultazione, il recupero e la classificazione delle risorse informative sulla mediazione familiare in un'ottica comparata, multidisciplinare e multilingue.

Data l'interdisciplinarietà del settore, anche la letteratura psicologica è stata importante nella redazione del *Glossario* e *Thesaurus*, sia a livello di inserimento di voci attualmente esclusive (ovvero non presenti nel diritto) sia a livello di voci che abbiano anche una loro definizione non giuridica. È importante tuttavia notare la difficoltà di selezionare termini preferiti e definizioni da tale letteratura, suddivisa in molteplici modelli, ricchi fra l'altro di sovrapposizioni e influenze.⁷

Nella fase di progettazione del glossario sono subito emerse due questioni di base: la prima, relativa alla necessità di partire dal livello normativo sovranazionale per passare poi al punto di vista dei singoli ordinamenti nazionali; la

⁶ Cfr. la norma iso 25964-i-2011 *The International standard for thesauri and interoperability with other vocabularies*, secondo la quale un descrittore o termine preferito è un termine utilizzato per rappresentare un concetto e viene utilizzato come voce principale nel glossario. Se esistono nella stessa lingua altri termini per rappresentare lo stesso concetto, questi sono riportati sotto la stessa voce come sinonimi. Lo standard internazionale *Skos* è utilizzato per la pubblicazione di vocabolari strutturati per il *Semantic Web* e permette una navigazione e ricerca avanzata fra le voci di *Glossario e Thesaurus*, così come una connessione più avanzata con tutte le altre risorse informative in rete. Per approfondimenti consultare il link https://www.w3.org/2004/02/skos/intro. L'utilizzo di tali standard comporta una maggior efficienza dei sistemi di *information retrieval* per l'organizzazione e il recupero dell'informazione e la rappresentazione semantica dei documenti, facilitando la realizzazione di sistemi informativi intelligenti e interoperabili. Con riferimento alla metodologia di costruzione di un glossario, cfr. Beoughton 2008.

⁷ Esistono, infatti, diversi modelli di intervento di mediazione familiare e diverse scuole e centri che li adottano, spesso reinterpretandoli in modo originale in base alla creatività degli stessi mediatori familiari. A titolo esemplificativo si possono citare il modello di mediazione terapeutica di Irving e Benjamin, il modello negoziale di Haynes, Fisher, Ury e Moore, il modello strutturato di Coogler, Kaslow e Roberts o il modello sistemico che in Italia è stato promosso da Mazzei e De Bernart. Per un quadro generale sulla mediazione familiare cfr. IRVING, MICHAEL 2002; *La mediazione familiare* 2007; HAYNES, BUZZI 2012; SCABINI, CIGOLI 2012; MAZZEI, NERI 2017.

seconda, relativa al fatto che molte parole non sono definite nella normativa (o solo in essa) ma dalla psicologia e vi sono diversi modelli di mediazione familiare sia all'interno del singolo paese sia tra paesi e ordinamenti giuridici diversi.

In ogni caso, la molteplicità risultava essere una caratteristica importante e imprescindibile di cui necessariamente tener conto in questa materia e, a livello sia di glossario sia di *thesaurus*, comportava effetti e ripercussioni.

La sostanza del glossario tiene conto anzitutto delle parole che emergono dalla normativa e successivamente dalla pratica della mediazione e dalla psicologia.

In ogni ordinamento giuridico le normative considerate e dalle quali sono state ricavate le voci di glossario sono sia quelle che disciplinano la mediazione familiare e gli organi ad essa predisposti, sia quelle che costituiscono la base di conoscenze normative necessarie al mediatore per svolgere la sua funzione. Si tratta, ad esempio, di tutte quelle normative di cui il mediatore deve tener conto per capire se le soluzioni verso cui le parti si stanno avviando nel loro processo di risoluzione del conflitto trovano avallo nel contesto giuridico o non possono essere portate avanti in quanto in violazione della normativa vigente.

Attualmente il *Glossario e Thesaurus* comprende tutti i termini preferiti, ovvero parole o locuzioni di parole individuate quali voci rappresentanti i concetti della mediazione, come ricavati dagli ordinamenti giuridici studiati.

La base dati è costruita a partire dall'insieme delle voci ricavate dallo studio di tutti gli ordinamenti giuridici inseriti, espresse in lingua inglese, in base alla corrispondenza dei termini definiti nella loro lingua d'origine, salvo poi rimandare alla versione in lingua del sistema giuridico che si intende consultare. La prima scelta da effettuare all'interno dello strumento infatti è quella del paese e dell'ordinamento giuridico da visualizzare. A partire dalla scelta del singolo ordinamento, di ogni voce sono consultabili: la definizione; le relazioni di sinonimia, gerarchia (concetti più generici o più specifici) e associazione (concetti correlati); la fonte della definizione; la traduzione nelle varie lingue degli altri ordinamenti giuridici che prevedono gli stessi concetti rappresentati dalla voce stessa.

3.2. Prime considerazioni dall'analisi dei dati

Come sopra espresso, per la costruzione del *Glossario* e *Thesaurus* è stato fondamentale partire dai concetti e dalle definizioni presenti nella normativa dei diversi ordinamenti giuridici e poi estendere l'individuazione delle voci ai concetti che emergono dalla pratica della mediazione nei diversi paesi. Attualmente le voci presenti sono ricavate dallo studio della normativa internazionale ed europea e di due ordinamenti giuridici nazionali, quello italiano e quello maltese.

La normativa considerata nei singoli ordinamenti giuridici è stata quella specificamente dedicata alla tematica della mediazione – in particolare, della mediazione familiare –, quella appartenente al diritto di famiglia e, in modo residuale, la normativa che comprende concetti e definizioni relazionati alle voci identificate dalle prime due tipologie.

Per quanto riguarda il contesto internazionale e dell'Unione Europea, è stata considerata soprattutto la normativa che richiama l'importanza dello strumento della mediazione familiare, a partire dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Tale normativa ha chiaramente affermato l'importanza della mediazione per prevenire o risolvere i conflitti, incoraggiandone il ricorso in alternativa al procedimento giudiziario, specialmente nei casi in cui sono coinvolti dei minori.8 Per un rapido excursus si possono menzionare, in particolare, la Raccomandazione R (98) del 21 gennaio 1998, con cui anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa raccomandava agli Stati membri di introdurre, promuovere o potenziare lo strumento della mediazione familiare,9 e la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 15 maggio 2003, che vede nella mediazione familiare una misura che le autorità giudiziarie devono privilegiare al fine del raggiungimento di accordi amichevoli in materia di relazioni personali. Sempre nel 2003 poi, sia il Regolamento europeo n. 2201/2003 del Consiglio¹⁰ sia la Raccomandazione n. 1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2004, prevedono il ricorso alla mediazione per facilitare gli accordi in ambito familiare.¹¹ Più recentemente la Direttiva europea n. 52 del 2008¹² e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011¹³ ribadiscono l'importanza dei metodi alternativi di

⁸ Cfr. art. 13 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, il quale recita: «al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni».

⁹ Cfr. la Raccomandazione R (98) 1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla mediazione familiare, adottata il 21 gennaio 1998.

¹⁰ Cfr. il Regolamento europeo n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

¹¹ Cfr. la Raccomandazione n. 1639/2003 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 novembre 2003, recepita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 giugno 2004, che definisce all'art. 1, la mediazione familiare come un procedimento di costruzione e gestione della vita fra i membri di una famiglia alla presenza di un terzo indipendente e imparziale chiamato mediatore.

¹² Cfr. la Direttiva europea n. 52 del 2008 relativa alla mediazione in materia civile e commerciale e riferita principalmente alle controversie sui diritti disponibili, a differenza del complesso dei diritti anche indisponibili, tipici della mediazione familiare.

¹³ Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare (2011/2117 INI), in cui il Parlamento europeo ne promuove il ruolo al fine di ridurre i danni psicologici nelle controversie familiari specialmente nei confronti dei figli.

soluzione delle controversie in materia familiare, specie al fine di ridurre l'aggravio psicologico sui figli delle parti in conflitto.

Dallo studio della normativa europea si ricava la considerazione per cui la mediazione familiare si sta sempre più affermando anche in Europa come strumento per la risoluzione dei conflitti. Tuttavia, è altrettanto vero che tale strumento non è applicato o promosso allo stesso modo e allo stesso livello nei singoli sistemi giuridici dei diversi paesi.

Per quanto attiene all'ordinamento italiano, ad oggi, la mediazione familiare risente del fatto che non esiste una disciplina specifica sulla professione del mediatore familiare. La figura del mediatore – non solo in ambito familiare – si trova infatti ancora inquadrata come professione non organizzata¹⁴ e, in quanto tale, possono essere costituite associazioni a carattere professionale di natura privatistica, che riconoscano le competenze degli associati e garantiscano il rispetto di regole deontologiche,¹⁵ in osservanza ovviamente del divieto di esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti.

In ogni caso, oggi l'attività di mediatore familiare in Italia viene generalmente svolta da professionisti qualificati ma per i quali tale ruolo non costituisce l'esclusiva attività. Principalmente, infatti, si incontrano in quest'ambito avvocati-mediatori o psicologi-mediatori, con relativi punti di forza e di debolezza, legati alle specificità o meno della professione regolamentata che li caratterizza.

In merito alla normativa più specificamente dedicata ai provvedimenti riguardanti i figli, sicuramente una norma di enorme rilievo per il sistema giuridico italiano è la legge 54/2006 sull'affido condiviso, che ha riformato in modo sostanziale le disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli ma che soprattutto, ai nostri fini, ha avuto un notevole impatto proprio a livello di "linguaggio della mediazione". Basti pensare all'introduzione del concetto di "bigenitorialità" e alla maggior incidenza di "genitore", e il suo riferimento a "responsabilità genitoriale" rispetto a "coniuge", nonché lo spazio di manovra accordato al possibile "progetto di affidamento condiviso".

¹⁴ Cfr. la Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, intese, in base all'art. 1, come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate «abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

¹⁵ In base alla stessa Legge 4/2013 possono essere costituite associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Per quanto riguarda il sistema giuridico maltese, in questa sede di prime considerazioni sull'analisi dell'attuale base dati, è importante partire da tre caratteristiche principali.

La prima è legata proprio all'ordinamento giuridico maltese nel suo insieme. Malta ha un sistema giuridico ibrido tra i sistemi di *common law* e quelli di *civil law* (ATTARD 2013; ATTARD 2015) e dal 2004 è paese membro dell'Unione Europea.

La seconda caratteristica è relativa al bilinguismo previsto in questo sistema giuridico, dovuto alle diverse colonizzazioni dell'isola di Malta (BRINCAT 2011). L'ordinamento giuridico maltese infatti prevede che – fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Parlamento – ogni legge è emanata sia in lingua maltese sia in lingua inglese e, in caso di conflitto fra i due testi di una stessa legge, prevale quello in lingua maltese.¹⁶

La terza caratteristica riguarda, invece, la lingua maltese, che è sostanzialmente il risultato di una fusione fra tre famiglie linguistiche: semitica, romanza e germanica. Nell'attuale lessico si trovano infatti parole di origine araba, siciliana e italiana, inglese.

Tutte queste caratteristiche comportano un notevole impatto sulle voci del *Glossario* e *Thesaurus* e soprattutto permettono ulteriori osservazioni sia sulla parte glossario, sia proprio sulle relazioni tra voci, ovvero sulla parte del *thesaurus*. Ad esempio, è possibile osservare a livello di *thesaurus* come spesso i termini più ampi sono espressi con parole di origine semitica, mentre quelli più specifici sono espressi con parole di origine inglese o italiana.

Per quanto riguarda le considerazioni più legate all'ambito glossario, l'ordinamento maltese prevede una normativa sulla mediazione a partire dal Mediation Act del 21 dicembre 2004 (Mediation Act, Chapter 474, Laws of Malta):

To encourage and facilitate the settlement of disputes in Malta through mediation, to establish a Malta Mediation Centre as a centre for domestic and international mediation, and to make provisions regulating the conduct of the mediation process.

Il *Mediation Act* quindi fornisce un quadro normativo preciso e strutturato del ruolo delle competenze e degli istituti dedicati alla mediazione.

Considerando infine la pratica della mediazione familiare ed estendendo l'osservazione alle parole utilizzate dal mediatore nell'esercizio della sua attività e suggerite dalla letteratura psicologica sul tema, si può notare che quest'ultima impatta sulle voci del *Glossario e Thesaurus*, indipendentemente dall'ordinamento giuridico considerato, in diverse modalità:

 identificando nuove voci, quali, ad esempio, "riorganizzazione della famiglia" o "terzo genitore";

¹⁶ Cfr. art. 74 della Costituzione maltese, che recita: «Save as otherwise provided by Parliament, every law shall be enacted in both the Maltese and English languages and, if there is any conflict between the Maltese and the English texts of any law, the Maltese text shall prevail».

- individuando definizioni diverse di una stessa voce. In particolare tramite la pratica del cosiddetto ri-etichettamento (re-labeling) familiare, che modifica il linguaggio da utilizzare nell'ambito dell'attività di mediazione. Infatti i termini usati nel linguaggio tecnico-giuridico sono sostituiti da altri, finalizzati ad allontanare sempre più le parti dalla logica del conflitto e della contrapposizione per addivenire invece alla collaborazione per il soddisfacimento di interessi comuni;
- · inserendo nuovi sinonimi delle voci. Ad esempio, al posto di "visita", con riferimento al diritto di visita da parte del genitore cosiddetto in normativa non collocatario, è aggiunto il sinonimo "turno di cura" (preferito dai mediatori con riferimento ai bambini) o "turno di responsabilità" (preferito dai mediatori con riferimento agli adolescenti).

Il match fra le voci che sono caratterizzate da una fonte prettamente normativa per la loro definizione e quelle che presentano più forti differenziazioni a seguito dell'impatto con la pratica della mediazione apporterà sempre più significative riflessioni in questa materia, di cui i diversi operatori del diritto potranno usufruire, fino allo stesso legislatore.

Il legislatore, fra l'altro, in particolare in questo settore, si trova spesso necessariamente a metà strada fra lo stabilire una precisa normazione o lasciare alle parti maggior flessibilità nella ricerca di un accordo fra i loro contraddittori interessi in virtù delle soggettive – e spesso originali – specificità familiari. Anche in questo caso gioca un ruolo di supporto la comparazione, giuridica e non solo, tra metodi e strumenti diversi a fronte di problematiche comuni nei diversi paesi.

Il settore della mediazione familiare, infine, risente fortemente dei mutamenti sociali e queste ripercussioni sono particolarmente evidenziabili dal *Glossario e Thesaurus*, in cui fra l'altro a partire dalla fonte delle definizioni, è possibile attribuire un'etichetta temporale ai concetti rappresentati dalle voci, dando così avvio a ulteriori analisi e considerazioni sia dal punto di vista giuridico sia sociologico. Un esempio per tutti può sicuramente essere rappresentato dall'evoluzione del concetto di "famiglia".

Molte altre considerazioni possono essere sviluppate, pensando a tutti quei concetti che emergono dalla sfera emozionale degli individui, di cui l'attività di mediazione non può che farsi portavoce.

Bibliografia

ANCEL 1974

MARC ANCEL, Utilità e metodo del diritto comparato: elementi d'introduzione generale allo studio comparato dei diritti, Jovene, Napoli, 1974.

Andenas, Fairgrieve 2012

MADS ANDENAS, DUNCAN FAIRGRIEVE, "Intent on making mischief: seven ways of using comparative law", in P. G. Monateri (ed.), *Methods of Comparative Law*, Edward Elgar Pub, Chelthenam - Northampton MA, 2012.

ATTARD 2013

DAVID J. ATTARD, *The Maltese Legal System. A General Introduction*, Malta University Press, Malta, 2013, I.

ATTARD 2015

DAVID J. ATTARD, *The Maltese Legal System, Constitutional and Human Rights Law*, Malta University Press, Malta, 2015, II.

BEOUGHTON 2008

VANDA BEOUGHTON, Costruire thesauri, Editrice Bibliografica, Milano, 2008.

RIONDEL 1995

JEAN BLONDEL, Comparative Government. An Introduction, Prentice Hall, Harlow, 1995.

BRINCAT 2011

JOSEPH M. BRINCAT, Maltese and Other Languages. A Linguistic History of Malta, Midsea Books, Malta, 2011.

COOGLER 1979

O. JAMES COOGLER, Structured Mediation in Divorce Settlement, Lexington Books, Lexington, 1979.

DAVID 1992

RENÉ DAVID, "Comparazione giuridica", in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1992, II, pp. 116-126.

HAYNES. BUZZI 2012

JOHN M. HAYNES, ISABELLA BUZZI, Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione, Giuffrè, Milano, 2012.

IRVING, MICHAEL 2002

HOWARD IRVING, BENJAMIN MICHAEL, *Therapeutic Family Mediation: Helping Families Resolve Conflicts*, SAGE, Thousand Oaks, 2002.

La mediazione familiare nel diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere, ESI, Napoli, 2007.

Mazzei, Neri 2017

DINO MAZZEI, VITTORIO NERI, La mediazione familiare. Il modello simbolico trigenerazionale, Raffaello Cortina, Milano, 2017.

Pizzorusso 1995

ALESSANDRO PIZZORUSSO, "I «sistemi giuridici comparati» nel piano di studio della facoltà giuridica pisana", *Il Foro Italiano*, 118/1, v, 1995, pp. 383-388.

Sacco 1992

RODOLFO SACCO, Introduzione al Diritto Comparato, UTET, Torino, 1992.

SAPOSNEK 1993

DONALD SAPOSNEK, "The art of Family Mediation", *Mediation Quarterly*, 11/1, Fall 1993, pp. 5-12.

SCABINI, CIGOLI 2012

EUGENIA SCABINI, VITTORIO CIGOLI, Alla ricerca del famigliare. Il modello relazionalesimbolico, Raffaello Cortina, Milano, 2012.

